

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV



Le quaglie nella legislazione

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per le quaglie. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di infliggere a un animale dolori o lesioni.

Formazione (art. 85, 101 lett. c n. 7, 102 cpv. 4 OPAn)

Per la detenzione privata di quaglie non è richiesta nessuna formazione. Chi invece cede discendenti di oltre 25 coppie di quaglie all'anno deve disporre di un'autorizzazione cantonale e frequentare una formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Obbligo di autorizzazione (art. 90 cpv. 3 lett. c OPAn)

La detenzione professionale di quaglie è soggetta ad autorizzazione e al possesso di una formazione specifica. Le detenzioni di quaglie che comprendono al massimo 50 animali della specie *Coturnix japonica* non sono considerate professionali e pertanto non necessitano di un'autorizzazione.

Contatti sociali (art. 13, allegato 2 tabella 2 n. 29 OPAn)

Le quaglie sono animali sociali e devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.

Foraggiamento (art. 4 OPAn)

Gli animali sono approvvigionati regolarmente e in quantità sufficiente con foraggio adeguato e con acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. I difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali devono essere immediatamente eliminati o devono essere presi provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali. Le quaglie malate o ferite devono essere curate e trattate o abbattute.

Illuminazione (allegato 2 osservazione preliminare J OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con luce artificiale adeguata non tremolante.

Clima dei locali (art. 11 OPAn)

Il clima nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. Deve essere garantito l'afflusso di aria fresca.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10, allegato 2 tabella 2 cifra 29 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. I suoli devono essere sufficientemente puliti e configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

I parchi devono avere dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. Almeno la metà della superficie disponibile deve essere cosparsa di un materiale adatto (p. es. pula, segatura). Gli uccelli devono poter disporre di sabbia adatta. Nel parco deve essere prevista la possibilità di fare un bagno di polvere e, per le galline ovaiole, di deporre indisturbate le uova in un nido o in un nascondiglio (luogo coperto). Per i gruppi di oltre 10 animali devono essere disponibili per ogni parco almeno 2 dispositivi di alimentazione e di abbeveraggio. Tutte le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

I parchi devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Ad esempio, 6 quaglie devono avere a disposizione una superficie di almeno 0,5 m² con un'altezza pari a 50 cm. Se sono tenuti più di 6 animali in un parco, la superficie deve essere aumentata di almeno 0,045 m² per ogni quaglia supplementare.

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani.

Trasporto (art. 15 LPAn; art. 152, 155, 157, 167 OPAn)

I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure. Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. I contenitori di trasporto devono avere sufficienti aperture di ventilazione ed essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale. Dopo il trasporto gli animali devono essere scaricati senza indugio ed essere ricoverati in parchi conformi alla protezione degli animali, abbeverati e alimentati.

Pratiche vietate (art. 4 LPAn; art 16 OPAn)

È vietato infliggere ingiustificatamente dolori o lesioni a una quaglia o porla in stato d'ansietà. È vietato anche trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Uccisione (art. 177, 179 OPAn)

Le quaglie possono essere uccise soltanto da persone esperte e addestrate. Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale e l'operazione di uccisione deve essere sorvegliata fino al sopraggiungere della morte.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (LPAn = legge sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 10 aprile 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultare il sito www.usav.admin.ch >> Protezione degli animali